



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 350 del 24-11-2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE. CENSIMENTO ANNUALE EX ART. 17 DEL D.L. N. 90/2014 AL 31/12/2020.

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell'Istruttoria: Lucia Di Adamo

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a Roma, Hotel Le Meridien Visconti il 24-11-2021 ;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **gli Enti pubblici non economici, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **la FNOMCeO, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 la FNOMCeO doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa posseduta alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma 12-quinquies, T.U.S.P. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: “[...] *Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[...]*”);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,

T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la FNOMCeO non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla FNOMCeO in enti di tipo societario e non alla data di entrata in vigore del Testo Unico, è stato istruito dal servizio amministrativo contabile dell'ente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nelle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016" e secondo lo schema "Modulo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016" forniti dalla Corte dei Conti (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n.19/2017);

PRESO ATTO che, dall'esito della ricognizione effettuata, risulta che alla data del 31.12.2020 la FNOMCeO:

- NON POSSIEDE PARTECIPAZIONI SIA DIRETTE CHE INDIRETTE IN ENTI DI TIPO SOCIETARIO e pertanto si dovrà procedere alla sola comunicazione del suddetto esito;
- POSSIEDE PARTECIPAZIONI NEL CO.GE.A.P.S. (CONSORZIO TRA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI) con una partecipazione proporzionale al numero degli iscritti negli Albi professionali di propria competenza per la tenuta dell'Anagrafica Nazionale ECM e come di seguito specificato:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione
CO.GE.A.P.S.	Anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM	€. 638.549,00	35,108%

ATTESO che, come confermato e indicato dalle Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018, "I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione

periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi”, la FNOMCeO per il Consorzio CO.G.A.P.S. dovrà provvedere, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), al censimento annuale delle partecipazioni compilando apposita SCHEDA (ALLEGATO 1) e al censimento dei rappresentanti compilando apposita SCHEDA (ALLEGATO 2);

D E L I B E R A

1. di approvare la ricognizione negativa del possesso di partecipazioni di tipo societario, direttamente ed indirettamente possedute dalla FNOMCeO alla data del 23 settembre 2016;
2. di certificare che dalla data del 23 settembre 2016 alla data del 31 dicembre 2020 la FNOMCeO non possiede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni di tipo societario;
3. di attestare che alla data del 31 dicembre 2020 questa Federazione possiede una quota di partecipazione pari al 35,108% nel CO.GE.A.P.S. quale Consorzio tra enti pubblici non economici;
4. di provvedere, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, per il tramite dell’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), al censimento annuale della partecipazioni nel CO.GE.A.P.S. (ALLEGATO 1) e dei rappresentati (ALLEGATO 2), nonché a comunicare al MEF, l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Roma.

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.